

Natascia Marchei

La protezione penale della religione tra tutela del sentimento e tutela dell'identità

(doi: 10.1440/26638)

Quaderni di diritto e politica ecclesiastica (ISSN 1122-0392)

Fascicolo 1, aprile 2008

Ente di afferenza:

Università degli studi di Milano Bicocca (unibicocca)

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

La protezione penale della religione tra tutela del sentimento e tutela dell'identità

di *Natascia Marchei*

SOMMARIO: 1. La tutela penale del «sentimento religioso»: il codice Rocco e la novella legislativa. – 2. La tutela penale dell'«identità» religiosa come aspetto della personalità. – 3. I complessi rapporti con il diritto alla libera manifestazione del pensiero. – 4. (segue) Alcune «soluzioni» della giurisprudenza.

1. *La tutela penale del «sentimento religioso»: il codice Rocco e la novella legislativa*

Nel codice Rocco i reati in materia di religione sono stati costruiti dal legislatore fascista, conformemente alla rubrica del titolo IV del libro II (*Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti*), come fattispecie poste a tutela del c.d. «sentimento religioso».

La legge 24 febbraio 2006, n. 85, che ha modificato tutte le fattispecie del capo I ancora vigenti ed ha sostituito l'originaria rubrica di questo, ha lasciato immutata la rubrica del titolo.

Si deve ritenere, dunque, che i nuovi reati continuano a tutelare, anche nelle intenzioni del legislatore, il «sentimento religioso» riferito non più alla religione dello Stato ed ai culti ammessi ma alle «confessioni religiose»¹.

Ma in quale accezione il legislatore del 1930 prima e quello del 2006 poi utilizzano il sintagma «sentimento religioso»? Quali caratteristiche accomunano le vecchie e le nuove fattispecie in relazione all'aspetto dell'oggetto della tutela?

Relativamente all'impianto originario del codice vale la pena ricordare che l'On. Alfredo Rocco apre la Relazione al titolo IV del libro II del progetto definitivo individuando nel «sentimento religioso» il bene

¹ La nuova rubrica del capo I, che sostituisce la precedente «Dei delitti contro la religione dello Stato ed i culti ammessi», recita «Dei delitti contro le confessioni religiose».

protetto dalle norme contenute nel titolo, «ossia», aggiunge a chiarimento il Guardasigilli, «la religione e il culto cattolico, e gli altri culti ammessi nello Stato».

Il richiamo al «sentimento religioso» aveva il preciso scopo, a dire del relatore, di «scolpire meglio che s'intende tutelare, non soltanto la manifestazione esteriore della fede religiosa (culto in senso stretto) ma anche la fede religiosa per sé medesima, cioè come istituzione»².

Il legislatore del 1930 voleva riconnettere centralità ai contenuti della religione al di là e prima della sua manifestazione esteriore e, dunque, i delitti contro il «sentimento religioso» assumono nel codice Rocco, con la sola e discussa eccezione dell'art. 405 c.p.³, la natura di reati che difendono in sé e per sé, nei loro contenuti, alcune credenze, fedi religiose o, *rectius*, «religioni» da «vilipendi» vale a dire azioni e/o espressioni gravemente offensive per il loro carattere spregiativo.

La «religione», oggetto di tutela delle norme, può teoricamente essere distinta dal rapporto che la lega al soggetto che ne è titolare – singolo o collettività che sia – destinatario ultimo della tutela: questo speciale legame è il «sentimento religioso».

Il sentimento mette in relazione il bene da proteggere con il titolare⁴ e consente a quest'ultimo di percepire i propri convincimenti religiosi come un patrimonio prezioso per la cui tutela nutre uno specifico «interesse»⁵.

Il bene e l'interesse esprimono «la stessa realtà sotto due distinti angoli visuali», il primo oggettivo ed il secondo soggettivo⁶, e non è

² Cfr. *Relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco sul progetto definitivo di un nuovo codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, Roma, 1929, vol. V, II, n. 428, p. 187.

³ L'art. 405 c.p., nella formulazione originale, puniva con la reclusione fino a due anni «Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico. [...] Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione fino a tre anni».

⁴ Sulla specialità del rapporto tra il bene ed il suo titolare si veda A. FALZEA, *I fatti di sentimento*, in *Studi in onore di Santoro Passarelli*, vol. VI, Napoli, 1972, p. 320, che definisce il sentimento come «l'organo attraverso cui la coscienza individuale si mette in rapporto con i valori».

⁵ Così M. PIACENTINI, *I delitti contro il sentimento religioso*, in «Giust. pen.», 1935, II, c. 535.

⁶ In relazione alla particolare natura soggettiva dell'interesse F. STELLA, *La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 1973, pp. 10 ss., sostiene che «il concetto di "bene" deve cedere il passo a quello di "interesse", perché l'ordinamento giuridico non tutela un bene come oggetto di valutazione a sé stante, ma un bene in relazione ad un soggetto» (p. 10). La stessa valutazione per un verso oggettiva e per altro verso soggettiva si riscontra nei delitti contro l'onore in relazione ai quali, ad una concezione dello stesso «fattuale» (o soggettiva) fondata sulla lesione

ipotizzabile «tutelare l'uno senza tutelare l'altro»⁷: tutelare un bene, infatti, non significa nulla di diverso che tutelare l'interesse del titolare alla salvaguardia dello stesso⁸.

Il bene protetto dalle norme penali, nell'originario impianto del codice Rocco, è stato individuato anche dal legislatore proprio nel «sentimento religioso», ossia, con le parole del Guardasigilli, nella «religione» o «fede religiosa», dei cattolici e degli aderenti ai culti ammessi. L'oggetto di tutela era la religione o la fede religiosa ed il richiamo al «sentimento», che ne valorizzava l'intimo rapporto con i titolari, sottolineava la prospettiva del codice verso la tutela della fede in sé e per sé, prima ed indipendentemente di ogni sua manifestazione esterna.

Ma la religione, in queste norme⁹, assumeva una peculiare fisionomia per essere riferita a titolari ben identificati e precisamente definiti: lo Stato ed i culti ammessi.

L'interpretazione del contenuto del bene «religione dello Stato», oggetto di tutela dei vecchi artt. 402, 403 e 404 c.p., è stato fatto oggetto, in passato, di accesi dibattiti dottrinali¹⁰ ma sembra arduo prescindere dall'espressa riaffermazione della religione cattolica come sola «religione dello Stato» contenuta dall'art. 1 del Trattato Lateranense del 1929.

Nella Relazione del Capo del Governo e del Guardasigilli sul disegno di legge di esecuzione dei Patti, a commento dell'art. 1 del Trattato, si legge: «essendo il cattolicesimo gloria e tradizione antichissima italiana,

del *sentimento* dell'offeso che non può prescindere dal giudizio del soggetto passivo si giunge ad una concezione c.d. «normativa» consistente nel considerare l'onore non come *sentimento* ma come *valore* la cui lesione deve essere valutata secondo la *communis opinio*: sul punto E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974, pp. 10 ss.

⁷ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 1992, p. 211.

⁸ F. ANTOLISEI, *Il problema del bene giuridico*, in *Scritti di diritto penale*, Milano, 1955, p. 99, sostiene che «l'interesse non è che il riflesso soggettivo del bene ed esprime la tendenza, l'aspirazione del soggetto a conservare il bene», ed aggiunge che «per quanto a rigore si tratti di due concetti distinti, perché il bene è propriamente l'oggetto dell'interesse, [...] la distinzione ha, per "la grande maggioranza degli scrittori" [...] valore pressoché terminologico».

⁹ Le norme nella formulazione originaria punivano: con la reclusione fino ad un anno «Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato» (art. 402), con la reclusione fino a due anni «Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa. [...] Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico» (art. 403), con la reclusione da uno a tre anni «Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto [...]. La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico» (art. 404).

¹⁰ Sull'oggetto di tutela delle vecchie norme e sulle diverse opinioni dottrinali in merito sia consentito il rinvio a N. MARCHEL, *Sentimento religioso e bene giuridico, tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa*, Milano, 2006, pp. 35 ss.

lo Stato, che della Nazione italiana è l'organizzazione giuridica, rappresentante del suo spirito ed erede delle sue tradizioni, deve essere e non può che essere cattolico. [...]. Ciò significa evidentemente che, col Concordato sottoscritto l'11 febbraio 1929, il principio della separazione fra la Chiesa e lo stato, quale era inteso dalla vecchia dottrina liberale, ed è anche oggi professato dall'anticlericalismo democratico, viene abbandonato [...]. Nel Concordato si assicura alla Chiesa cattolica il libero esercizio del suo potere spirituale e le si conferisce altresì una posizione di speciale prestigio in relazione al fatto che la religione cattolica è la religione ufficiale dello Stato»¹¹.

I relatori distinguono tra la «Nazione» italiana, intesa come popolo italiano, di cui il cattolicesimo è «gloria e tradizione antichissima» oltre che religione largamente maggioritaria e lo «Stato» italiano, «organizzazione giuridica» della Nazione, che, proprio in ragione di tali presupposti di fatto, deve essere (lo Stato, non la Nazione) «cattolico».

La conclusione è ribadita anche nella Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo di un nuovo codice penale in cui, con espresso riferimento alla relazione sul disegno di legge per l'esecuzione degli Accordi dell'11 febbraio 1929, si legge che gli «Accordi tra Stato e Chiesa, i quali suppongono “la distinzione tra i due Poteri, l'uno dominante nel campo civile e politico, l'altro nel campo della coscienza religiosa”, in un regime di concordia e di collaborazione e, mentre conferiscono alla Chiesa cattolica “una posizione di speciale prestigio, in relazione al fatto che la religione cattolica è la religione ufficiale dello Stato” non pregiudicano la “piena libertà degli altri culti ammessi nello Stato”»¹².

Il collegamento tra la norma pattizia e la norma penale è esplicito: il bene giuridico tutelato dagli artt. 402, 403, 404 c.p., è la «credenza religiosa» dello Stato – organizzazione¹³, un bene creato *ad hoc* dal legislatore per il raggiungimento dei fini (etici) dello Stato.

¹¹ Cfr. la *Relazione del Capo del Governo e del Guardasigilli alla Camera dei Deputati (seduta del 30 aprile 1929) sul disegno di legge riguardante gli accordi firmati l'11 febbraio 1929 fra l'Italia e la Santa Sede*, in R. JACUZIO, *Commento della Nuova Legislazione in materia ecclesiastica*, Torino, 1932, pp. 532-533.

¹² Cfr. *Relazione del Guardasigilli*, cit., n. 434, p. 190.

¹³ F.C. PALAZZO, *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 1992, p. 476, individua, tra gli interessi superindividuali, quelli «istituzionalizzabili», cioè «attribuibili ad un'istituzione, che di solito sarà poi lo Stato». In generale sui beni ed interessi giuridici dello Stato si veda, altresì, la ricostruzione di A. ROCCO, *L'oggetto del reato e la tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato e della pena*, Torino, 1913, che distingue tra oggetto sostanziale generico del reato che, essendo «l'interesse dello Stato alla assicurazione delle condizioni della vita in comune», fa capo, in ogni reato, allo Stato e oggetto *sostanziale* specifico del reato che, invece, sarebbe il «bene o interesse proprio del soggetto direttamente offeso dal reato (soggetto passivo del reato)» (p. 553): lo Stato sarebbe sempre titolare dell'oggetto

Si trattava di un bene collettivo in senso stretto¹⁴, facente capo direttamente all'ente Stato – organizzazione¹⁵, una «credenza religiosa» che rivestiva un tale «prestigio» da renderne opportuna la protezione (anche nelle Colonie) nei confronti di ogni genere di vilipendio diretto ed indiretto ed attraverso fattispecie di reato nelle quali fosse prevista la perseguibilità d'ufficio.

L'art. 406 c.p. estendeva, con una pena «diminuita», ai «culti ammessi nello Stato» la tutela prevista dai precedenti artt. 403 e 404 c.p. (non la tutela prevista dall'art. 402 c.p.)¹⁶ a favore della «religione dello Stato».

Ma quali erano i culti ammessi? La legge n. 1159 del 1929 che ne disciplinava la condizione giuridica prevedeva dei limiti sostanziali all'ammissibilità dei culti in Italia¹⁷ ma non indicava in modo espresso se il rispetto di fatto del limite fosse condizione necessaria e sufficiente perché un culto potesse essere considerato «ammesso» o se, invece, fosse richiesto anche un qualche riconoscimento formale.

L'«ammissione» nello Stato, sia che costituisse un dato di fatto sia che necessitasse di una qualche formalità di carattere discrezionale, rappresentava comunque un preciso criterio discretivo rivelatore di un «gradimento» da parte dell'ordinamento: i culti o religioni protetti in quanto «ammessi» erano una sotto-categoria, determinata o determinabile, di tutte le religioni ed erano solo quelli che godevano dell'apprezzamento espresso o tacito dello Stato.

Il legislatore proteggeva la religione «come fenomeno sociale della più alta importanza, anche per il raggiungimento dei fini etici dello Stato [...], interesse generale, pertinente, oltre che all'individuo, alla società»¹⁸ e la tutela dei culti ammessi era anch'essa in funzione del raggiungimento dei fini dello Stato ai quali poteva giovare anche una fede religiosa che,

generico e sarebbe titolare di quello *specifico* solo nei reati in cui si tutela un bene che fa capo direttamente ad esso.

¹⁴ Sulla nozione di bene collettivo in senso stretto sia consentito il rinvio a N. MARCHEI, *Sentimento religioso*, cit., pp. 26 ss.

¹⁵ Sul particolare significato assunto dall'interesse collettivo nello Stato totalitario fascista cfr. S. LARICCIA, *La rilevanza giuridica dell'interesse religioso*, in *La legislazione ecclesiastica. Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amm. di unificazione*, (a cura di P.A. D'AVACK), Vicenza, 1967, pp. 293 ss.; S. LARICCIA, *La rappresentanza degli interessi religiosi*, Milano, 1967, pp. 75 ss.: l'Autore sostiene che il legislatore fascista, nel rinnegare «ogni ambito di autodeterminazione nei confronti dei componenti la società nazionale», utilizzava l'interesse religioso «per il conseguimento di finalità politiche statuali» (pp. 76-77) ed attribuiva allo Stato – istituzione un interesse come quello religioso che, come tale, dovrebbe appartenere agli uomini (p. 78).

¹⁶ L'art. 406 c.p. estendeva ai «culti ammessi» anche la tutela prevista dall'art. 405 c.p.

¹⁷ Art. 1: «Sono ammessi nel Regno culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume».

¹⁸ Cfr. *Relazione del Guardasigilli*, cit., n. 431, p. 189.

benché non dello Stato, fosse valutata positivamente in ragione dei contenuti e delle manifestazioni esteriori¹⁹.

I titolari del bene «culti ammessi» erano, dunque, le confessioni religiose nel loro assetto istituzionale²⁰ che contribuivano, anche se in misura inferiore rispetto alle religioni cattolica, a realizzare i fini (etici)²¹ dello Stato.

Il legislatore del 1930, dunque, nel tutelare genericamente il «sentimento religioso» intendeva proteggere da vilipendi la fede religiosa dello Stato e le fedi dei culti graditi ad esso.

Dopo un lungo percorso costellato da tentativi di revisione delle vecchie norme rimasti senza esito, nel 2006 si è giunti alla legge n. 85 di «Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione»²².

Gli artt. 7, 8 e 9 del provvedimento modificano i rispettivi artt. 403, 404 e 405 c.p. (il legislatore non ha voluto riprodurre l'art. 402 c.p.) e l'art. 10 abroga l'art. 406 c.p.²³.

¹⁹ Sulla *ratio* della tutela dei «culti ammessi», protetti in funzione del raggiungimento di fini dello Stato, cfr. M. PIACENTINI, voce *Religione (Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti)*, in «Nuovo Dig. it.», vol. XI, Torino, 1939, p. 341; A. CONSOLI, *Il reato di vilipendio della religione cattolica*, Milano, 1957, pp. 68 ss. ed, in particolare, pp. 72-73. Così anche P. SIRACUSANO, *I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti dell'intervento penale*, Milano, 1983, p. 107, che in relazione ai «culti ammessi» parla sempre di «beni di civiltà» posto che «a loro volta [...] sono penalisticamente privilegiati, poiché godono, a fronte di quei vilipendi indiretti di una tutela negata, invece, ad altre opzioni religiose (non rientranti in quella categoria)».

²⁰ Sulla «angolatura istituzionale» dell'ordinamento totalitario cfr. S. FERRARI, *Ideologia e dogmatica del diritto ecclesiastico italiano. Manuali e riviste, (1929-1979)*, Milano, 1979, p. 125.

²¹ Sullo stato fascista come uno Stato etico più che confessionale si veda A. CONSOLI, *Il reato*, cit., pp. 86 ss.

²² Tra i primi commenti alla legge si segnalano D. PULITANÒ, *Riforma dei reati di opinione?*, in «Corr. giur.», 2006, pp. 745 ss.; F. BASILE, *Sub art. 403*, in *Codice penale commentato* (a cura di E. DOLCINI – G. MARINUCCI), Milano, 2006; F. BASILE, *I nuovi «delitti contro le confessioni religiose*, in *Studium iuris*, 2006, pp. 1351 ss.; A.G. CHIZZONITI, *La tutela penale delle confessioni religiose: prime note alla legge n. 85 del 2006 «Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione»*, in «Quad. dir. pol. eccl.», 2006/2, pp. 437 ss.; N. MARCHEI, *Sentimento religioso*, cit., pp. 126 ss.; V. PACILLO, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85*, Milano, 2007; M. CANONICO, *Tutela penale del sentimento religioso ed attuazione normativa della Costituzione dopo oltre mezzo secolo*, in «Diritto e Religioni», 1/2007, pp. 196 ss.; M. PELISSERO, *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche*, in «Dir. pen. proc.», 2006, p. 1202; A. CLEMENTE, *Modifiche al c.p. in materia di reati di opinione a seguito della l. n. 85 del 2006*, in «Giur. Merito», 2007/1, pp. 26-33; P. SIRACUSANO, *Sub. Art. 403*, in *Codice penale ipertestuale* (a cura di M. RONCO e S. ARDIZZONE), Torino, 2007.

²³ Gli articoli della legge che modificano i reati contro il sentimento religioso (artt. 7-10): Art. 7. – L'art. 403 del codice penale è sostituito dal seguente: Art. 403 – (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone) – «Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con

La novella, nonostante alcune importanti novità nella formazione delle fattispecie e nella previsione delle pene, resta nel solco dell'impianto del codice Rocco e le nuove norme, così come indicato nella rubrica del titolo che è rimasta inalterata, continuano a tutelare il sentimento religioso nella sua configurazione di bene collettivo²⁴.

Ma in che modo si concretizza per il legislatore del 2006 la tutela del «sentimento religioso»? Non più nella religione dello Stato e nei culti ammessi ma nella protezione delle «confessioni religiose».

Nelle fattispecie di reato la tutela è estesa a tutte le «confessioni religiose»: si tratta della ricezione, da parte del legislatore, dei risultati del lungo lavoro intrapreso dalla Corte costituzionale nel 1995 e concluso dieci anni dopo, teso a equiparare la tutela penale di tutti i culti sia dal punto di vista qualitativo delle condotte punite sia da quello quantitativo delle pene applicate²⁵.

La sostituzione dell'espressione «culti ammessi» con quella di «confessioni religiose» – che pure crea rilevanti e tutt'ora irrisolti problemi dal punto di vista interpretativo e qualificatorio con evidenti ricadute sul principio costituzionale di precisione nella formulazione della fattispecie penale²⁶ – si presentava come doverosa alla luce dell'art. 8 primo comma, della Costituzione e della recente giurisprudenza costituzionale sul principio supremo di laicità dello Stato e sui suoi corollari²⁷.

la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto». Art. 8. – L'art. 404 del codice penale è sostituito dal seguente: Art. 404 – (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose) – «Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni». Art. 9. – All'art. 405 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: «a) al primo comma, le parole: “del culto cattolico” sono sostituite dalle seguenti: “del culto di una confessione religiosa”; b) alla rubrica, le parole: “del culto cattolico” sono sostituite dalle seguenti: “del culto di una confessione religiosa”». Art. 10. – «1. L'art. 406 del codice penale è abrogato. 2. Al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Dei delitti contro le confessioni religiose”».

²⁴ Ad esclusione, come nell'impianto originario del codice, dell'art. 405 c.p.

²⁵ Sul punto sia consentito il rinvio a N. MARCHEI, *Sentimento religioso*, cit., pp. 153 ss.

²⁶ Cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale. Le norme penali: fonti e limiti di applicabilità. Il reato: nozione, struttura e sistematica*, Milano, 2001, pp. 119 ss.

²⁷ La necessaria parità della tutela è espressa in modo particolarmente marcato in Corte cost., sent. 14 novembre 1997, n. 329, in «Quad. dir. pol. eccl.», 1998/3, pp. 992 ss., in cui si legge che la tutela del sentimento religioso «naturalmente, deve abbracciare

L'approdo del legislatore del 2006 è la tutela (paritaria) delle «confessioni religiose» o, meglio, di quelle fedi che fanno capo alle confessioni e, dunque, del sentimento religioso di coloro che si riconoscono in una qualunque confessione religiosa.

L'oggetto di tutela è un bene collettivo che tende ad assumere il carattere di «diffuso» ed i titolari del bene, persi quei parametri restrittivi (requisito dell'ammissione nello Stato, non contrarietà all'ordine pubblico, professione nello Stato) che, nel codice Rocco limitavano la tutela ad alcuni culti comunque «graditi» allo Stato, coincidono potenzialmente con tutti i consociati purché raggruppati in una confessione.

Le accezioni con cui il legislatore del 1930 e quello del 2006 si riferiscono al bene «sentimento religioso» sono molto diverse tra loro: il legislatore fascista, a ragione dell'interesse pubblico rivestito dalla religione, proteggeva dai vilipendi (peraltro in maniera diseguale) la religione dello Stato ed i culti ammessi; di contro, il legislatore del 2006, venuta meno la valenza pubblicistica della fede religiosa interpretata come istituzione dello Stato, protegge sempre dai vilipendi in maniera paritaria tutte le fedi religiose riferibili a qualsiasi confessione religiosa.

Nonostante tali differenze sostanziali, le nuove norme continuano a proteggere, così come le vecchie, i contenuti della fede religiosa da attacchi vilipendiosi; si può concludere, quindi, che il nucleo essenziale del bene giuridico «sentimento religioso», al di là delle diverse concretizzazioni e dei diversi titolari, sia proprio questo: i contenuti di una fede, di una credenza, di un convincimento religioso.

2. La tutela penale dell'«identità» religiosa come aspetto della personalità

La tutela del «sentimento religioso» può concettualmente essere distinta dalla tutela della scelta religiosa come aspetto o, *rectius*, bene della personalità di singoli o di collettività²⁸, che trova origine «nelle qualità e specificità umane essenziali e primarie»²⁹ ed è dotato di sicuri referenti costituzionali (artt. 2 e 3 Cost.)³⁰.

allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni», infatti «ogni violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella loro interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo».

²⁸ Sulla tutela del sentimento religioso come bene della personalità cfr. N. COLAIANNI, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Bari, 2000, pp. 93 ss.

²⁹ Così P. SIRACUSANO, *Problemi e prospettive della tutela penale dell'onore*, in AA. VV., *Verso un nuovo codice penale: itinerari, problemi, prospettive*, Milano, 1993, pp. 334 ss.

³⁰ Tra i molti che rinviengono negli artt. 2 e 3 Cost. il referente costituzionale della tutela della personalità cfr. E. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., pp. 138 ss.; P. SIRACUSANO, *Problemi e prospettive*, cit., pp. 338 ss.

I reati contro la personalità e, specificamente, quelli contro l'onore³¹ (artt. 594 e 595 c.p. – reati di «Ingiuria» e «Diffamazione»³²) tendono ad imporre «il rispetto di tutto ciò che è essenziale al valore della persona come tale»³³, a proteggere «il bene fondamentale dell'inviolabilità morale della persona»³⁴ e, dunque, anche il convincimento religioso di ciascuno quale componente imprescindibile dell'«essere» della persona³⁵.

L'offesa al valore ed alla «dignità»³⁶ della persona può essere indirizzata verso la qualità di credente del soggetto passivo, o, comunque, attenere alla sua scelta religiosa e coinvolgere, per un certo verso, anche i contenuti della sua fede.

In questi casi risulta arduo distinguere tra il fatto che integra il reato contro il sentimento religioso e quello che, invece, costituisce un attacco alla personalità del singolo.

Un convincente criterio distintivo può essere individuato nel diverso oggetto a cui si rivolge la manifestazione di disprezzo.

Nel primo caso è vilipesa la «fede» religiosa, bene ideale che esiste anche svincolato dal suo titolare, e quest'ultimo lo percepisce come un attacco al proprio «sentimento religioso»; nel secondo caso l'offesa è

³¹ In generale sui reati a tutela dell'onore cfr. E. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., che definisce l'onore come il «rapporto di riconoscimento "che ha per contenuto la dignità sociale dell'uomo"» (pp. 146-147).

³² Art. 594: «Ingiuria». «Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone». Art. 595: Diffamazione. «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione. Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate». I reati sono collocati nel capo II «Dei delitti contro l'onore» del titolo XII «Dei delitti contro la persona» del libro secondo del vigente codice penale.

³³ Così E. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 146.

³⁴ Così S. LARICCIA, *Tutela dei culti e libertà di offendere (Considerazioni intorno a reato di offesa a culto ammesso nello Stato mediante vilipendio di chi lo professa)*, in «Giur. it.», 1964, II, c. 53.

³⁵ Così F.C. PALAZZO, voce *Persona (delitti contro la)*, in «Enc. dir.», vol. XXXIII, Milano, 1983, pp. 294 ss.

³⁶ Cfr. A. MANNA, *Tutela penale della personalità*, Bologna, 1993, pp. 71 ss., che parla di «esigenza di rispetto che si deve ad ogni individuo» (p. 72).

diretta contro la persona, che viene ingiuriata e screditata nel suo essere (o non essere) credente e, dunque, nella sua «identità» religiosa³⁷.

Nei reati contro la personalità la qualifica religiosa a cui è rivolta l'espressione offensiva è utilizzata come elemento «identificante» del soggetto passivo: si colpisce il credente (la parte) per colpire la persona (il tutto).

La qualifica religiosa (di fedele di una specifica confessione, di credente, di ateo, di agnostico ecc.) o il convincimento religioso sono usati per denigrare e sminuire, con una componente di sicuro rilievo che attiene alla sfera più intima dell'uomo, la persona nella sua totalità.

Ancora più difficile è distinguere i due beni giuridici se si ritiene, come è ormai pacifico in giurisprudenza³⁸, di estendere la tutela penale della personalità anche a favore di collettività organizzate quali le confessioni religiose³⁹.

Può risultare tutt'altro che agevole, infatti, nei casi concreti, differenziare l'attacco diretto ai contenuti di una religione – percepito come vilipendio al sentimento religioso (collettivo) dagli appartenenti alla confessione di riferimento – dall'offesa diretta all'onore di una confessione religiosa come collettività organizzata «quale bene morale di tutti

³⁷ Sul punto già M. PIACENTINI, *I delitti*, cit., distingueva il vilipendio dall'ingiuria e scriveva: «in questa si ha l'intenzione generica di offendere una persona; nell'altro, invece, l'offesa è fatta con l'intenzione di oltraggiare in una determinata persona il culto che essa professa».

³⁸ In passato aveva negato la configurabilità di soggetti passivi del reato di diffamazione alle confessioni religiose Cass. pen., Sez. I, 24 febbraio 1964, n. 255, in «Giur. it.», 1964, II, c. 241, che confermava App. Genova, 28 gennaio 1963, in «Dir. Eccl.», 1963, II, p. 244: nella sentenza si legge che la collettività ebraica «composta, come altre collettività religiose, da una massa innumerevole di persone, non costituisce un ente distinto dalle persone dei singoli fedeli (persone giuridiche o associazioni non riconosciute) e, quindi, non è suscettibile di essere considerata destinataria di un'attività diffamatoria». In seguito, a partire dagli anni ottanta, la Suprema Corte ha modificato il proprio orientamento ed ha affermato che «non solo una persona fisica, ma anche un'entità giuridica o di fatto – una fondazione, un'associazione ed in particolare un sodalizio di natura religiosa – possa rivestire la qualifica di persona offesa dal reato: è infatti concettualmente ammissibile l'esistenza di un onore e decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità capace di percepire l'offesa»: cfr. Cass. pen., Sez. V, 7 ottobre 1998, n. 12744, in «Dir. eccl.», 1999, II, pp. 96 ss., nello stesso senso cfr., tra le molte, Cass. pen., Sez. V, 16 gennaio 1986, n. 65, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1986, pp. 458 ss.: nella sentenza si legge che la collettività ebraica «anche considerata come pluralità di individui è distinguibile, nell'ambito della indistinta generalità dei "cives", in base all'inequivoco comune denominatore etnico-razziale».

³⁹ In dottrina sulla configurabilità delle collettività di persone in generale e delle confessioni religiose in particolare come soggetti passivi del reato di diffamazione cfr. in senso favorevole, tra i molti, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Milano, 2002, pp. 198 ss.; S. LARICIA, *Il diritto all'onore delle confessioni religiose e dei loro fedeli*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1986, pp. 466 ss.. *Contra* E. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., pp. 187 ss..

gli associati o membri»⁴⁰, specie nelle (frequenti) ipotesi in cui, per un verso, sia il primo sia la seconda si realizzino attraverso l'offesa di uno o più fedeli o, per altro verso, si colpiscano contemporaneamente la religione in sé e per sé e l'onore di uno o più fedeli (o tutti i fedeli) di una confessione religiosa.

La difficoltà trova riscontro in giurisprudenza in cui gli attacchi al patrimonio dogmatico di una confessione (diversa dalla cattolica) sono stati puniti (non senza disinvoltura) come diffamazione nei confronti di una confessione religiosa anche per ovviare al vuoto normativo del vilipendio generico (art. 402 c.p.) nei confronti delle confessioni di minoranza⁴¹.

Nonostante le indubbie difficoltà applicative, le differenze, sul piano concettuale, sono evidenti anche quando si ha a che fare non con i singoli ma con collettività quali le confessioni.

Una cosa è offendere un principio o un'idea altra cosa è offendere una collettività di persone unite da un'idea ed in ragione di quell'idea: in un caso si attaccano valori astratti di cui la confessione si fa portatrice, nell'altro persone «identificate» attraverso l'appartenenza confessionale⁴².

La personalità umana con riferimento all'aspetto peculiare della scelta religiosa o, meglio, della professione di una fede non ha ricevuto specifica protezione nel codice Rocco.

Un chiaro esempio di fattispecie di reato mirata alla tutela di quel bene si rinviene nell'art. 36 (404) del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 settembre 1990, «Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui "culti ammessi"», mai presentato alle Camere.

L'articolo in questione, con una disposizione innovativa ed estranea all'impianto dei reati contro il «sentimento religioso» configurava i «motivi religiosi» quale circostanza aggravante dei reati comuni di ingiuria e diffamazione (artt. 594 e 595 c.p.).

La fattispecie di reato, opportunamente rubricata «Ingiuria e diffamazione per motivi religiosi» prevedeva che «Se i fatti preveduti dagli artt. 594 e 595 del codice penale sono commessi mediante espressioni che si

⁴⁰ Cfr. Cass. pen, Sez. V, 7 ottobre 1998 n. 12744, cit.

⁴¹ Cfr. la giurisprudenza citata nella nota n. 38.

⁴² Illuminanti nel dare conto dello speciale rapporto tra i due beni le parole di D. PULITANO, *Spunti critici in tema di vilipendio della religione*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 1969, pp. 200 ss., che scrive: «Quando gli astratti valori religiosi siano colpiti non di per sé, bensì nella loro inerenza alla vita e alla spiritualità di chi vi creda, allora all'offesa alla religione si congiunge il personale dispregio del credente, si tratti di un singolo o una pluralità o l'universalità dei fedeli. [...] Alla stregua dell'effettivo sentire sociale, cui il diritto deve qui ancorare le sue valutazioni, una cosa è vedere offesi i valori religiosi in cui si creda, e altra cosa è sentirsi offesi (soli o fra altri correligionari) come concreti portatori di quei valori» (p. 204).

riferiscono alla fede religiosa o alla credenza professata dal soggetto offeso, le pene rispettivamente previste da tali articoli sono aumentate».

La «fede religiosa» o la «credenza professata» acquistavano rilievo solo in relazione alla modalità dell'offesa che si doveva rivolgere espressamente all'una o all'altra, ma il bene protetto rimaneva l'onore del singolo.

Un cenno quale importante norma posta a tutela della personalità e della «dignità umana» – anche sotto il profilo della scelta religiosa e della «identità» religiosa – merita la legge 13 ottobre 1975, n. 654 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966) come modificata dal D.L. 26 aprile 1993 n. 122 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205) e dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85.

Essa reprime la propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico o religioso, la discriminazione e la violenza ispirati da motivi razziali, etnici e religiosi (art. 3)⁴³ ed il D.L. ha introdotto una circostanza aggravante (con un aumento di pena fino alla metà) per qualsiasi reato comune che

⁴³ Art. 3 – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 2. [...] 3. «È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni». A commento dell'art. 1 del D.L. 26 aprile 1993 n. 122 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205) si veda il contributo di G. DE FRANCESCO, in «Legisl. pen.», 1994, II, pp. 174 ss., che sottolinea, per un verso, l'estensione dell'ambito di tutela anche alle ipotesi di discriminazione per motivi religiosi che si affiancano a quelle per motivi razziali, etnici e nazionali già previste dalla legge del 1975 e, per altro verso, la punibilità per il diffondere delle idee limitata a quelle fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico (ad esclusione di quello nazionale e religioso) e ciò nel «timore che un'estensione eccessiva della sfera della punibilità potesse finire col porsi in contrasto con la solenne proclamazione costituzionale del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero» (pp. 177 ss.); cfr., altresì, G. DE BERNARDI, *Osservazioni sulla legislazione italiana in tema di discriminazione razziale, etnica e religiosa*, in «Giur. it.», 2004, cc. 621 ss. Si veda, però, sul punto, l'art. 2.5 della legge n. 101 del 1989 (di approvazione dell'intesa stipulata tra lo Stato e le Comunità israelitiche italiane) che estende il disposto dell'art. 3 della legge n. 654 del 1975 alle «manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso».

fosse commesso per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3).

La discriminazione⁴⁴ e la violenza comunque motivate dall'appartenenza razziale, etnica e religiosa del soggetto passivo si mostrano immediatamente lesive (oltre che eventualmente di altri beni come l'incolumità fisica nell'ipotesi di lesioni personali o omicidio commessi per motivi razziali, etnici o religiosi) della personalità dell'uomo in sé e della pari dignità sociale degli individui che, in forza di espresse disposizioni costituzionali (artt. 2 e 3 Cost.), non possono subire limitazioni, restrizioni o preferenze in ragione dei parametri espressamente richiamati tra i quali sono annoverati la «razza» o la «religione»⁴⁵.

3. *I complessi rapporti con il diritto alla libera manifestazione del pensiero*

La punizione come reati di comportamenti che possono integrare manifestazioni del pensiero come le offese, i vilipendi o la propaganda di idee non può che creare problemi di compatibilità con alcuni diritti fondamentali garantiti dalla Carta costituzionale ed in particolare con il diritto alla libera manifestazione del pensiero.

L'esclusione di qualsiasi contrasto tra la norma costituzionale (art. 21 cost.) ed i reati a tutela del sentimento religioso – ampiamente sostenuta

⁴⁴ L'art. 1 della Convenzione definisce «discriminazione» «ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica». L'art. 43 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero») rubricato «Discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi» definisce la «discriminazione», ai fini delle disposizioni contenute nel capo IV della legge, «ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni o le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica».

⁴⁵ G. DE FRANCESCO, cit., p. 179 evidenzia come le manifestazioni razziali rappresentino «la più totale negazione della "personalità" dell'uomo come valore in sé, come soggetto portatore di qualità ed attributi che non tollerano alcuna forma di "gerarchia" o di differenziazione fondata sull'appartenenza o meno ad una determinata razza o gruppo sociale» e come, continua l'Autore, la Costituzione (artt. 2 e 3) introduca «un limite invalicabile alla possibilità di attuare comportamenti suscettibili di favorire e legittimare il perseguimento di obiettivi contrastanti con il riconoscimento» della personalità dell'uomo e della sua pari dignità sociale. Per una disamina della legislazione sulla discriminazione razziale e religiosa cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Discriminazione razziale e discriminazione religiosa*, in «Quad. dir. e pol. eccl.», 2000/1, pp. 269 ss.

nella dottrina e nella giurisprudenza meno recente – trovava fondamento su due diverse ipotesi che potevano operare sia congiuntamente sia disgiuntamente.

Per un verso si asseriva che le offese ed i vilipendi in genere non fossero delle «manifestazioni del pensiero»⁴⁶ (o di propaganda religiosa) e, di conseguenza, non fosse legittimo comprenderli nell'ambito oggettivo di operatività dell'art. 21 Cost. (o, eventualmente, dell'art. 19 Cost.).

Il problema dell'incompatibilità tra norme in questa ipotesi non si poneva neppure perché la normativa penale puniva comportamenti non previsti né tantomeno garantiti dalla Carta costituzionale.

Per altro verso si riteneva che le fattispecie di reato costituissero dei limiti ai diritti costituzionalmente garantiti e che, di conseguenza, la normativa penale limitasse l'ambito di applicazione di quella costituzionale⁴⁷.

Il contrasto tra le prime e la seconda, dunque, benché esistente in via teorica, era necessariamente risolto a favore della permanenza nell'ordinamento della protezione penale del sentimento religioso.

Un mutamento di prospettiva consegue al superamento o, meglio, all'«aggiustamento», operato dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale, di entrambe le ipotesi di partenza.

⁴⁶ Tra i molti P. BARILE, *Religione cattolica religione dello Stato e religione privilegiata (A proposito della vignetta dell'art. 402 c.p.)*, in «Dir. eccl.», 1951, p. 425, distingue nettamente tra «esprimere liberamente il proprio pensiero in materia religiosa» e «offendere volgarmente "vilipendere" le altrui credenze»; A. CONSOLI, *Il reato*, cit., p. 177, sul vilipendio scrive: «Il vilipendio si pone come un'attività di scherno, di dileggio, di offesa, di contumelia di un determinato ente. È coperta, dalla tutela del diritto di libertà, tale attività? È, in altri termini, l'azione vilipendiosa, essa stessa, estrinsecazione di un pensiero? [...] Il vilipendio costituisce una degenerazione del pensiero, una deviazione di quella che è la esposizione di una opinione per divenire contumelia, e staccarsi, pertanto dalla sfera nella quale ogni opinione è lecita, ed investire un «quid» che, in regime di libertà, è consentito discutere, criticare e censurare, ma non schernire, oltraggiare, offendere». In giurisprudenza cfr. Corte cost., sent. 13 maggio 1965, n. 39, in «Giur. cost.», 1965, pp. 602 ss., che sostiene essere «fuori di dubbio che il vilipendio della religione altrui non rientra in queste manifestazioni di fede religiosa, garantite dalla Costituzione; esso non è un modo di professare la propria fede, di farne propaganda, e meno che mai di esercitarne il culto. È vero che il diritto di professare una religione e farne propaganda implica il diritto, ugualmente garantito dalla Costituzione, di manifestare il proprio pensiero su religioni diverse dalla propria e di farne oggetto di discussione, ma questo diritto non comprende il poter vilipendere la religione altrui, recando ad essa grave offesa e facendola oggetto di pubblico dileggio. L'illiceità penale del vilipendio [...] non limita, perciò, diritti riconosciuti dall'art. 19 della Costituzione».

⁴⁷ In giurisprudenza, Cass. pen., Sez. III, 16 gennaio 1950, n. 99, in «Dir. eccl.», 1951, p. 422, afferma che resta fermo il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero anche in materia religiosa, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di dissuasione, ma esso è «contenuto nei limiti consentiti dal diritto obiettivo, e non può divenire pretesto per manifestare il proprio pensiero in guisa da ledere il diritto altrui e tanto meno da commettere fatti che la legge qualifica reati».

In primo luogo si riconducono i vilipendi e le offese in genere nell'ambito delle manifestazioni del pensiero⁴⁸ garantite dagli artt. 19 e 21 della Costituzione ed, in secondo luogo, si afferma che i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione – ed in particolare la libertà di manifestazione del pensiero – benché non siano diritti assoluti possono essere sottoposti ai soli limiti necessari a «coordinare la libertà dell'uno con la libertà di tutti e ciascuno»⁴⁹. I reati che possono limitare la libertà di manifestazione del pensiero sono quelli diretti alla tutela di beni che siano parimenti garantiti dalla Costituzione⁵⁰.

La «rilevanza costituzionale» del bene protetto, concetto in sé piuttosto vago e di non semplice interpretazione⁵¹, non è essa sola sufficiente a

⁴⁸ Cfr. Corte cost., sent. 8 luglio 1975, n. 188, in «Giur. cost.», 1975, pp. 1508 ss., che, nell'asserire che «il vilipendio di una religione, [...] legittimamente può limitare l'ambito di operatività dell'art. 21» presuppone necessariamente la riconduzione della fattispecie di reato al diritto di libera manifestazione del pensiero. In dottrina, tra i molti, D. PULITANO, *Spunti critici in tema di vilipendio della religione*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 1969, pp. 222 ss., non dubita che il vilipendio sia un'autentica manifestazione del pensiero che esprime «un atteggiamento spirituale, razionale o irrazionale che sia, con modalità aventi un riconoscibile significato di comunicazione di idee o esperienze o valutazioni»: è un pensiero dispregiativo in ragione del contenuto o del tono (p. 225).

⁴⁹ Cfr. V. MORMANDO, *I delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti*, *Trattato di diritto penale – Parte Speciale* (diretto da G. MARINUCCI, E. DOLCINI), vol. V, Padova, 2005, p. 173.

⁵⁰ Cfr., tra le molte, Corte cost., sent. 19 febbraio 1965, n. 9, in «Giur. cost.», 1966, pp. 61 ss., che afferma: «La libertà di manifestazione del pensiero è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle anzi che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com'è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale. Ne consegue che limitazioni sostanziali di questa libertà non possono essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali, si rinvengano essi esplicitamente enunciati nella Carta costituzionale o si possano, invece, trarre da questa mediante la rigorosa applicazione delle regole dell'interpretazione giuridica». In dottrina cfr., tra i molti, G. FIANDACA, *Il «bene giuridico» come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in AA. VV., *Bene giuridico e riforma della parte speciale* (a cura di A.M. STILE), Napoli, 1985, p. 66, che definisce «acquisizione pacifica che non possono legittimamente essere elevati a reati fatti che corrispondono all'esercizio di libertà fondamentali» garantite dalla Costituzione, salvo che le incriminazioni non siano «disposte a tutela di espliciti interessi-limite o di altri interessi comunque dotati di rilevanza costituzionale»; specificamente sulla tutela penale del sentimento religioso cfr. F. FINOCCHIARO, *Appunti in tema di vilipendio della Religione dello Stato e libera manifestazione del pensiero*, in «Giur. it.», 1962, IV, c. 32; P. SIRACUSANO, *I delitti*, cit., pp. 139 ss.

⁵¹ Sul punto C. FIORE, *I reati di opinione*, Padova, 1972, pp. 89 ss., sostiene che i limiti «debbono ricavarsi non da astratte entità, come i «beni garantiti dalla Costituzione», ma da precise norme giuridiche costituzionali» (p. 89); C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero e l'ordine pubblico*, in «Giur. cost.», 1962, p. 194, considera in grado di limitare la libertà di manifestazione del pensiero solo quei beni previsti dalla Costituzione e «in ordine ai quali una tale specifica funzione sia espressamente conferita o chiaramente desumibile dalla testuale formulazione che li concerne».

mettere la norma al riparo da una pronuncia di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 21 Cost. posto che «non c'è quasi nessun bene-interesse della vita individuale o collettiva, a cui la Costituzione non faccia in qualche modo riferimento»⁵².

L'interesse tutelato dalla norma penale dovrebbe altresì superare un rigoroso giudizio di bilanciamento degli interessi in conflitto condotto «giovandosi di un unico possibile canone, quello della ragionevolezza»⁵³ che valuti la rilevanza del bene nell'ordinamento e ne stabilisca la prevalenza sul diritto di libertà⁵⁴.

La conformità alla Carta costituzionale della punizione come reato del comportamento che integra una manifestazione del pensiero, dunque, dovrebbe poggiare su un duplice ordine di condizioni imprescindibili: a) la rilevanza costituzionale del bene tutelato, interpretata dalla dottrina, con criteri particolarmente rigorosi e b) l'esito del giudizio di bilanciamento degli interessi in conflitto in favore di quest'ultimo.

Al di là delle indubbie difficoltà interpretative ed applicative che solleva un tale complesso schema teorico, anche il primo requisito sembra difettare al bene «sentimento religioso».

La Carta costituzionale garantisce a tutti la facoltà di avere così come quella di non avere una credenza religiosa ma, in ragione del suo carattere pluralistico, si disinteressa dei contenuti della stessa – siano essi di segno positivo o negativo – che non possono assurgere di per se stessi al rango di beni di rilevanza costituzionale⁵⁵.

⁵² C. FIORE *I reati*, cit., p. 89.

⁵³ P. SIRACUSANO, *I delitti*, cit., pp. 139 ss.: il bene dovendo fungere da limite ad una libertà «fondamentaltissima» deve avere un rilievo tale da giustificare l'eccezionale compressione (pp. 140-141), l'interprete o il legislatore hanno il compito di «pervenire ad un giudizio di prevalenza o di soccombenza del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero a fronte di altro valore costituzionalmente garantito» (p. 142).

⁵⁴ C. FIORE, *I reati*, cit., pp. 90 ss., sostiene che «nessun bene costituzionalmente tutelato – ancorché «fondamentale» – può considerarsi, per ciò solo, immunizzato a priori contro manifestazioni espressive avverse» (p. 90). Sul punto si veda la ricostruzione di P. SIRACUSANO, *Sub. Art. 403*, cit., pp. 1774 ss.

⁵⁵ Così D. PULITANÒ, *Spunti critici*, cit., pp. 229-230, che nega l'esistenza, nel nostro ordinamento, di un diritto al rispetto delle proprie concezioni religiose, che non potrebbe ricavarsi dal riconoscimento dei diritti inviolabili o della pari dignità degli uomini: anzi l'attacco delle concezioni ideali dei consociati «è condizione imprescindibile di un'effettiva libertà di espressione» (p. 230); A. ALBISETTI, *Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero*, in «Dir. eccl.», 1975, II, pp. 287 ss., che ritiene che le norme costituzionali tutelino i beni della libertà religiosa e dell'eguaglianza senza distinzione di religione, ma non sembra che se ne possano correttamente derivare altrettanti «sentimenti» quali beni giuridici tutelati autonomamente». *Contra* nella giurisprudenza costituzionale, tra le molte, Corte cost., 27 giugno 1975, n. 188, cit., in cui si afferma che il «sentimento religioso, quale vive nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede

A conclusioni ben diverse, invece, si deve giungere in relazione alla tutela della «identità» religiosa: essa, intesa come bene della personalità, gode, come si è visto, di precisi referenti costituzionali di indubbia rilevanza negli artt. 2 e 3 Cost.

I reati posti a tutela della «identità» religiosa, dunque, al contrario di quelli posti a tutela del «sentimento», in ragione del rango del bene tutelato, non possono essere sospettati di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 21 Cost., ma, nei casi concreti, la giurisprudenza è comunque chiamata a svolgere una delicata quanto difficile azione di componimento degli interessi in conflitto che consenta la massima espansione dell'uno (il diritto ad esprimere liberamente il proprio pensiero ed a propagandarlo) con il minore sacrificio dell'altro (il diritto a non essere offesi, diffamati, vilipesi, sminuiti, insultati o discriminati in ragione della propria appartenenza religiosa).

4. (segue) Alcune «soluzioni» della giurisprudenza

A questo riguardo si deve segnalare la tendenza giurisprudenziale ad interpretare l'art. 21 Cost. non in funzione di parametro di legittimità costituzionale delle norme penali ma in funzione di esimente (esercizio di un diritto ai sensi dell'art. 51, primo comma, c.p.): in quest'ottica esisterebbero vilipendi o offese che integrano una manifestazione del pensiero e, dunque, sarebbero «scriminati» per essere esercizio di un diritto riconosciuto dalla Carta costituzionale e vilipendi o offese che non consistono in una manifestazione del pensiero e, dunque, antiigiuridici e, pertanto, punibili, dalla legge penale.

La difficoltà di individuare quali caratteristiche debba avere il vilipendio o l'offesa per non rientrare nell'ambito di operatività dell'art. 21 Cost. è stata evidenziata da attenta dottrina che, dopo avere escluso le asserzioni di fatto o i giudizi di valore e perfino gli «attacchi frontali come plebee invettive o caricature», ha concluso che «l'unico possibile oggetto di divieto sembra essere l'insulto fine a se stesso, l'esplosione informe inidonea a trasmettere né informazioni né valutazioni né alcun altro atteggiamento spirituale»⁵⁶.

comune, è da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti, come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 19 Cost.».

⁵⁶ D. PULITANÒ, *Spunti critici*, cit., pp. 241-242; V. CRISAFULLI, *Art. 7 della Costituzione e «vilipendio della religione dello Stato»* in «Arch. pen.», 1950, II, p. 418, ritiene doveroso con l'entrata in vigore della Costituzione circoscrivere il vilipendio «a riassumere fatti che non siano legittima estrinsecazione dei diritti di libertà civile, ed in particolare di libertà di manifestazione del pensiero e di propaganda in materia religiosa consacrati dalla Costituzione dello Stato», con la conseguenza che il vilipendio sarebbe limitato all'«oltraggio e la diffamazione finì a se stessi, l'offesa per così dire cruda e gratuita, e

Gli orientamenti giurisprudenziali sul punto riflettono la difficoltà segnalata e rendono arduo costruire un quadro coerente ed organico.

Si rinvencono pronunce che puniscono come reati, escludendo la ricorrenza della causa di giustificazione (diritto di critica), le pungenti critiche ad una confessione religiosa «prive di supporto argomentativo/dialettico e pertanto gratuite»⁵⁷ e pronunce che applicano l'esimente dell'esercizio di un diritto (diritto di satira) all'autore di alcune vignette satiriche sugli istinti sessuali del Papa⁵⁸.

Nel primo caso è stato condannato per diffamazione nei confronti dei Testimoni di Geova l'autore di due articoli pubblicati sul *Il Gazzettino* e sul bollettino *Comunità parrocchiale* che qualificava la confessione una «setta pseudo religiosa» volta a schiavizzare gli aderenti e a distruggere le famiglie. La pronuncia esclude la ricorrenza dell'esimente del diritto di critica poiché le frasi utilizzate «intaccavano gravemente l'onore e la reputazione della congregazione religiosa»: non solo, infatti, sarebbe «evidente l'offensività del disconoscimento del carattere religioso della congregazione, ma tale disconoscimento è stato operato con drastiche affermazioni di pericolosità sociale, senza confutazione alcuna né esposizione di contrari principi dogmatico-culturali»⁵⁹; in conclusione «la peculiare natura della religione, onde non si sconfini in intolleranza e

non più anche la critica, la polemica, la confutazione (in forma scientifica o in forma divulgativa)». In giurisprudenza cfr. Trib. Latina (Giudice per le indagini preliminari), 7 giugno 2001 che esclude l'applicabilità dell'esimente in quanto «i modi usati si sostanziano in una mera, gratuita e volgare aggressione visiva e scritta a quanti professano il culto cattolico, senza alcun utile apporto critico o revisionista ma con uno sterile spirito offensivo».

⁵⁷ Cass. pen. 7 ottobre 1998, n. 12744, in «Quad. dir. pol. eccl.», 2002/3, pp. 1048 ss., che conferma App. Venezia, 19 settembre 1997, in «Dir. Famiglia», 1997, pp. 1387 ss.

⁵⁸ App. Firenze, 18 ottobre 1993, in «Quad. dir. pol. eccl.», 1995/3, pp. 1050 ss. In giurisprudenza ha applicato l'esimente dell'esercizio di un diritto indistintamente a bestemmie e vilipendi Pret. Milano, 20 aprile 1971, in «Dir. eccl.», 1972, II, pp. 99 ss. con nota di G. CASUSCELLI, *Bestemmia e vilipendio della religione: esercizio di un diritto?*, in «Dir. eccl.», 1972, II, (p. 100): nella sentenza si legge: «In questa ampia sfera di libertà, costituzionalmente protetta e garantita deve essere compresa qualunque manifestazione verbale e scritta che, comunque, contrasti al pensiero religioso, salvo i limiti previsti dalla stessa Costituzione. È logico concludere che anche le espressioni con contenuti oltraggiosi o irriverenti o che abbiano l'idoneità a vilipendere una qualunque religione vanno inclusi in quell'ambito di estrinsecazione del proprio pensiero rispetto al problema religioso che si è definito negativo: ciò per salvaguardare i diritti di libertà religiosa dei soggetti che comunque dissentano rispetto ad una religione ed assicurare un trattamento paritario rispetto ai soggetti professanti una qualunque fede religiosa. Sostanzandosi dette facoltà in un diritto costituzionalmente sancito, deve, di conseguenza, applicarsi al caso per cui si procede l'esimente prevista dall'art. 51 cod. pen., che comporta l'assoluzione del P. per avere il medesimo agito nell'esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione».

⁵⁹ La sentenza prosegue: «Il fatto poi che un credo religioso ed i relativi principi si basino su un atto di fede, per cui la loro spiegazione razionale può rilevarsi difficile al pari della confutazione di una diversa credenza e di diversi dettami, non autorizza

fanatismo postula che, nella difesa e nella diffusione dei suoi valori, venga rispettata l'altrui confessione».

Nel secondo caso si è ritenuto non offensivo ai sensi dell'art. 403, 2° comma, c.p. il riferimento agli istinti sessuali del Papa contenuto in una vignetta manifestamente umoristica, trattandosi di espressione satirica «priva di qualsiasi valenza ideologica e di ogni carica lesiva nei confronti dei capisaldi o dell'intima sostanza della fede cattolica»⁶⁰.

Percorsi comparabili nella sostanza si rinvencono in due recenti sentenze quasi coeve.

La prima applica la causa di giustificazione *de qua* (diritto di satira) all'autore di alcune vignette apparse su internet raffiguranti il Papa e altri ministri del culto cattolico nell'atto di compiere o subire atti sessuali⁶¹.

semplistiche verbali aggressioni prive di supporto argomentativo/dialettico e pertanto gratuite».

⁶⁰ App. Firenze, 18 ottobre 1993, cit.; nella sentenza si legge: «in un ordinamento ispirato, nella disciplina dei rapporti civili, ai principi della tradizione liberal-democratica e, nella specifica materia della libertà religiosa, a principi di laicismo implicanti la tutela di ogni professione di fede ma anche di ogni opzione e propaganda agnostiche ed aconfessionali (v. artt. 19 e 21 Cost.), neppure i fatti, i simboli, le cose e le persone pertinenti alla religione possono ritenersi immuni dall'esercizio del diritto di critica e da quello di satira che costituisce estrinsecazione tipica ed essenziale della libertà di manifestazione del pensiero: il carattere sacrale da taluni o da molti attribuito a quei fatti, a quei simboli, a quelle cose e persone non vale, in altri termini, a privare gli altri soggetti diversamente orientati (scettici, agnostici, miscredenti, atei) della facoltà di maturare ed esprimere diversi giudizi di valore, anche ricorrendo alle armi dell'umorismo e dell'ironia. L'unico limite frapposto dalla legge penale alla libera manifestazione del pensiero anche in campo religioso è quello del vilipendio, da intendersi, nell'accezione comune e, altresì, in quella tecnico-giuridica, come ostentazione di disprezzo».

⁶¹ Trib. Latina, 24 ottobre 2006, n. 1725, in «Quad. dir. pol. eccl.», 2007/3. La pronuncia è commentata da P. SIRACUSANO, *Vilipendio religioso e satira: «nuove» incriminazioni e «nuove» soluzioni giurisprudenziali*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» (rivista telematica, www.statoechiese.it), 2007. Si legge nella sentenza: «ad assumere rilievo, nel caso di specie, non deve essere tanto la forma grossolana con cui si esprime il pensiero del P.M., quanto il contenuto del messaggio complessivo che questi ha inteso trasmettere ai navigatori del sito. [...] Per suscitare ilarità o derisione nel pubblico il P.M. ha accentuato e alterato i tratti comportamentali del ministro di culto e del Papa attraverso il paradosso costituito dalla rappresentazione del piacere provato da chi condanna come peccaminosi e immorali comportamenti da altri ritenuti naturali (la sodomizzazione di cui alla vignetta sub a), e dall'atteggiamento di combattimento tenuto dal Pontefice nei confronti di coloro che cercano di toccare il seno di una donna (vignetta sub b), il tutto al fine di sferzare l'atteggiamento della Chiesa ad assumere posizioni più aperte nei confronti della sfera della vita sessuale delle persone». La pronuncia non applica l'esimente del diritto di satira in relazione ad una terza vignetta raffigurante il Papa che si masturba in quanto questa, al contrario delle prime due, sarebbe inidonea a veicolare qualsiasi messaggio satirico; l'organo giudicante preferisce pronunciare l'assoluzione per assenza dell'elemento soggettivo del dolo «non avendo egli inteso vilipendere né la confessione religiosa né la persona rappresentativa della stessa»: la soluzione è criticata da P. SIRACUSANO, *Vilipendio*, cit., pp. 10 ss.

La ricorrenza dell'esimente si giustifica per il contenuto del messaggio complessivo che l'autore avrebbe inteso trasmettere, «un messaggio che proprio attraverso la ridicolizzazione dei personaggi interessati, esprime una valutazione marcatamente critica della posizione, [...], proibizionista assunta dalla Chiesa nei confronti dell'esperienza dell'omosessualità e, più in generale, del piacere sessuale. [...] la scoperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica porta ed escludere la loro capacità di offendere la reputazione visto che offrono, icasticamente, un'interpretazione esasperata della realtà al fine di renderla più agevolmente intelligibile».

La seconda pronuncia condanna per diffamazione l'autore di un volume sull'Islam in Italia per avere criticato uno dei suoi esponenti etichettandolo, tra l'altro, come «un professionista della provocazione, capace di vivere solo sull'immondizia pseudoculturale che genera, e sulla polemica che da questa si ingenera».

L'esimente dell'esercizio del diritto di critica è negata per il mancato rispetto del limite dalla verità e di quello della continenza⁶². Infatti, scrive l'organo giudicante, «trattandosi nella specie di frasi indirizzate a un soggetto che si pone come una sorta di portavoce in Italia di un orientamento religioso che conta un miliardo e mezzo di fedeli nel mondo, appare opportuno che la pur legittima contrapposizione tra fedi e culture e il dibattito che ne consegue non trascendano mai a manifestazioni di odio e sistematico disprezzo essendo da auspicare piuttosto un atteggiamento improntato alla distensione dei toni, all'integrazione tra culture e alla pacifica coesistenza tra diverse fedi religiose».

Ora, indipendentemente da ogni commento sul merito delle sentenze e sugli esiti più o meno condivisibili a cui pervengono, sembra di poter individuare nelle diverse motivazioni una tendenza ad applicare con una certa ampiezza l'esimente del diritto di satira e ad interpretare, al contrario, in modo particolarmente restrittivo quella del diritto di critica⁶³: in una parola l'impressione è che sia necessario usare estrema cautela nel parlare di religione in modo serio (anche in un'opera scientifica).

Entrambe le pronunce di condanna evidenziano non a caso la specialità della religione, interpretata come un argomento «sensibile» di discussione e, paventando possibili sconfinamenti nel fanatismo, nell'intolleranza e nel disprezzo, auspicano che il diritto di critica venga

⁶² Trib. Mondovì 22 maggio 2007, n. 100, in «Quad. dir. pol. eccl.», 2007/3. La pronuncia è commentata da E. LA ROSA, *Onore, sentimento religioso e libertà di ricerca scientifica*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» (rivista telematica, www.statoechiese.it), 2007.

⁶³ Per una pronuncia di segno contrario cfr. App. Roma, 9 dicembre 2004, n. 108, in <http://xenu.com-it.net/> nella quale l'esimente del diritto di critica è applicata a favore di due ex appartenenti alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova querelati per diffamazione.

esercitato con toni particolarmente distesi e rispettosi che consentano una pacifica convivenza tra culture e fedi.

Nonostante la condivisibilità dell'auspicio, la riduzione del diritto di critica entro limiti troppo rigorosi⁶⁴ se, per un verso, assicura una tutela quantomai tenace all'identità religiosa di singoli e di gruppi, per altro verso, potrebbe trasformare la religione in argomento sottratto alla libera discussione e del quale «è meglio non parlare troppo» per non rischiare di offendere qualcuno⁶⁵.

Il rischio è aggravato dall'interpretazione evolutiva del reato di diffamazione che è, ormai pacificamente, applicato dalla giurisprudenza anche all'offesa rivolta collettivamente ai fedeli di una confessione religiosa e, dunque, ad una pluralità di persone indeterminate⁶⁶. La discussa⁶⁷ soluzione, infatti, consente l'incriminazione (a querela anche del singolo membro della comunità)⁶⁸ di offese generiche ad una confessione non indirizzate a persone determinate che, stante il venire meno del vecchio articolo 402 c.p., non possono più essere punite dalle nuove norme sul vilipendio⁶⁹.

⁶⁴ È il caso di segnalare che in passato la giurisprudenza ha interpretato il vilipendio contro la religione dello Stato in modo talmente ampio da vanificare, di fatto, il diritto di propaganda religiosa dei culti di minoranza: cfr. Cass. pen., Sez. III, 6 giugno 1961, n. 1734, in «Arch. ric. giur.», 1962, III, c. 16 ss., la sentenza afferma: «Per ciò che riguarda poi la contrapposizione fra atto vilipendioso e critica legittima, si sarebbe dovuto ritenere che può integrare giudizio critico (estraneo allo schema criminoso) solo l'apprezzamento motivato espresso consapevolmente dall'autore a conclusione di un'indagine condotta con serietà di metodo» sarebbe, invece, vilipendio la negazione drastica senza congruo esame; Cass. pen., Sez. III, 20 febbraio 1967, n. 313, in «Giur. it.», 1967, I, cc. 273 che riconduce al diritto di libertà di pensiero la pubblicazione di libri che affrontino i fondamenti teologici di una fede, individua il vilipendio nel giudizio irraguardoso ed immotivato ed esclude dalla propaganda un esame critico delle idee altrui. Per una attenta disamina di questa giurisprudenza cfr. M.C. IVALDI, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, Milano, 2004, pp. 88 ss.

⁶⁵ Cfr. E. LA ROSA, *Onore, sentimento*, cit., pp. 17 ss. ed in particolare pp. 27 ss.

⁶⁶ Cfr. nota n. 38.

⁶⁷ Cfr. P. SIRACUSANO, *Sub. Art. 403*, cit., p. 1772 e E. LA ROSA, *Onore, sentimento*, cit., pp. 21 ss.

⁶⁸ Cfr. Cass. pen., Sez. V, 16 gennaio 1986, n. 65, cit.

⁶⁹ Sulla necessaria determinatezza delle persone oggetto di vilipendio *ex art. 403 c.p.* cfr. Cass. pen., Sez. I, 24 febbraio 1964, n. 255. In dottrina, per tutti, P. SIRACUSANO, *I delitti*, cit., p. 102.

